

Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dell'Erario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti – Cass. n. 22157/2021

Stampa - libertà di stampa - Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dell'Erario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti - Natura di garanzia a prima richiesta - Esclusione - Principi applicabili - Conseguenze.

Le garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti (nella specie, concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici rappresentati in Parlamento) non possono intendersi quali garanzie escutibili a prima richiesta ed in via autonoma, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni di legge, trovando viceversa applicazione i principi generali in tema di garanzia come prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, per la cui operatività è richiesta la previa tempestiva attivazione della garanzia pubblica ad opera del creditore nei confronti del debitore principale, anche se non proficua, secondo gli ordinari strumenti di tutela del credito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22157 del 03/08/2021 (Rv. 662200 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1956, Cod_Civ_art_1957

Corte

Cassazione

22157

2021